



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

Ordinanza n. 145
del 31 luglio 2015

Prot. n. 32520
del 31/07/2015

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 6 Legge 125/2008, per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Periodo dal 02/08/2015 al 30/09/2015.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Favara appartiene all'A.T.O. denominato "ATO GESA AG2" posto in liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- L'art. 19, comma 2 bis della l.r. n. 09/2010 e s.m.i. ha previsto la cessazione del servizio di raccolta RSU da parte della GESA AG2 il 30/09/2013, trasferendo ai nuovi soggetti gestori la titolarità delle funzioni che prima facevano capo alla medesima GESA AG2, con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito di compiere ogni ulteriore atto di gestione;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 8 del 27/09/2013 e la nota del Commissario Straordinario dell'ATO AG2, inviata anche ai Sindaci dei comuni afferenti con la quale, al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo sul soggetto competente ad assicurare la continuità del servizio de quo, richiama l'art. 4 della predetta ordinanza nella parte in cui prevede "che nel caso di esternalizzazione a terzi il Commissario dovrà limitarsi a verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla S.R.R. o dai Comuni in forma singola o associata nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex artt. 7 e 19 della Legge Regionale 9 dell'8 aprile 2010 e ss. mm. ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013",

invitando pertanto i soggetti competenti come sopra individuati (S.R.R., - comuni in forma singola - comuni in forma associata) a predisporre gli atti necessari occorrenti a garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel relativo territorio;

- Considerato che il 30/09/2013 si è tenuto un incontro tra tutti i Sindaci (del quale si è redatto apposito verbale) nel corso del quale è emersa l'assoluta necessità ed urgenza di procedere alla continuazione del servizio mediante affidamento dello stesso a mezzo di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 all'attuale affidataria del servizio;
- Vista la l.r. n. 3/2013 avente ad oggetto "Modifica alla l.r. 8 aprile 2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", che, in particolare, all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere all'affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, riportando di fatto la competenza ai singoli comuni;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 del 14/07/2015.

Preso atto che questo Ente:

- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 02/09/2013, ha ritenuto di procedere alla costituzione dell'ARO in forma singola coincidente col territorio del Comune di Favara, prevedendo la esternalizzazione a terzi dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Che con nota del 24/09/2013 prot. n. 39603 alla Società d'Ambito GESA AG2 in liquidazione veniva chiesto mediante i propri tecnici di concerto con l'U.T.C. - Servizio Ambiente, di provvedere alla redazione del Piano di intervento previsto dalla L.R. n. 3/2013;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 170 del 19/12/2013, è stato approvato il Piano di Intervento per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti del Bacino Territoriale - ARO di Favara;
- Dato atto che fino ad oggi ci si è avvalsi di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. per i provvedimenti eccezionali a salvaguardia della salute dei cittadini;
- Considerato che all'affidamento temporaneo in parola può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente, i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso, inevitabilmente limitati nel tempo, per non determinare gravi pregiudizi per la salute e l'igiene pubblica;
- Che questo Ente sta predisponendo gli atti per la ratifica da parte del Consiglio Comunale del Piano d'Intervento approvato dalla Regione Siciliana, con l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale per ridurre i costi e predisporre i successivi atti per l'affidamento del servizio;

- Rilevato che attualmente il servizio viene così svolto sulla base di ordinanze sindacali attraverso:
 - il contratto d'appalto rep. n. 8 del 24/12/2007 e successive integrazioni, stipulato tra GESA AG2 e l'associazione temporanea d'imprese con ISEDA s.r.l. capogruppo per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento;
 - il contratto d'appalto rep. n. 21/2013, stipulato tra GESA AG2 e la ditta SEAP s.r.l., con sede in Aragona, zona industriale, codice fiscale 01717960841, per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non) e successive modifiche ;
 - il contratto d'appalto stipulato tra la GESA AG2 e la ditta PROGEO s.r.l. con sede in Aragona, zona industriale, codice fiscale 02020260846 per il servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multimateriale secco e monomateriale (rifiuti differenziati);
 - l'utilizzo del personale e dei mezzi dell'ATO GESA AG2 in liquidazione, sia in forma diretta che con personale dipendente GESA in comando presso le imprese che svolgono il servizio di igiene ambientale;
- Dato atto, altresì, che, nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9/2010 finalizzati al definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, il Comune di Favara continuerà ad avvalersi della GESA AG 2 s.p.a. in liquidazione quale esistente struttura di collaborazione dell'Amministrazione Comunale, affinché venga garantita la continuità del servizio;
- Considerata, perciò, la richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- Vista la nota n. 19077 del 29/04/2015 a firma del Dirigente Generale del l'Assessorato Regionale Energia, con la quale si comunica la "possibilità di provvedere ad ulteriori proroghe del servizio, in attesa che venga approvato il piano di intervento dell'ARO, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, nonché alla normativa vigente sui contratti pubblici relativi a servizi, ovviamente tenendo sempre presente il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del personale";
- RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 130 del 01/07/2015, che dava mandato agli uffici di provvedere, nelle more della definizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio pluriennale, e nella considerazione dell'imprevedibilità dei tempi di espletamento della relativa gara, all'affidamento del servizio per il periodo temporale intercorrente, presumibilmente stimabile in sei mesi, mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del Codice dei Contratti;

- **CONSIDERATO**, perciò: la richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente; che le riferite circostanze, come indicato anche nella nota prot.19077 del 29 aprile 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, integrano la fattispecie prevista e regolata dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive m.i. che abilita il Sindaco, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, a ricorrere all'emissione di ordinanza contingibile ed urgente; l'opportunità tuttavia, nel fissare la durata dell'affidamento regolato dalla presente ordinanza, che si è dato mandato agli Uffici competenti di indire una procedura negoziata d'urgenza e che pertanto è opportuno impegnare l'Amministrazione per il minimo tempo necessario a garantire continuità al servizio;

dato atto che il Responsabile della P.O. n. 4 con determinazione n. 144 del 31/07/2015 ha attivato le procedure disposte con la precedente O.S. n. 130 del 01/07/2015, che così recitava: *"di dare mandato al Responsabile della P.O.n. 4 di provvedere, nelle more della definizione della procedura di gara per il servizio pluriennale, e nella considerazione dell'imprevedibilità dei tempi di espletamento della relativa gara, all'affidamento del servizio per il periodo temporale intercorrente, presumibilmente stimabile in sei mesi, mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del Codice dei Contratti, volta all'individuazione in tempi brevissimi di un operatore economico che possa garantire il servizio per il tempo necessario fino all'individuazione del contraente a seguito di espletamento della gara per il servizio settennale, attingendo all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali previa verifica del loro inserimento nelle White List istituite presso le Prefetture, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata d'urgenza, in congruo numero e comunque garantendo la concorrenza, pubblicità e trasparenza nella scelta del contraente, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art.7 e 19 della Legge Regionale 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013"*;

RITENUTO necessario, quindi, ordinare la proroga dell'assolvimento del servizio di che trattasi al RTI che attualmente lo svolge per il periodo necessario per l'esperimento della procedura negoziata di cui alla precedente propria ordinanza n. 130 del 01/07/2015 e comunque fino al **30/09/2015**;

- **RITENUTO** pertanto necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili ed urgenti che garantiscano la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica e dell'avvio del servizio, da parte del soggetto aggiudicatario;
- **RITENUTE** sussistenti, per l'assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni per derogare alla procedure di evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163/2006;

- **CONSIDERATO** che all'affidamento temporaneo in parola può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente, i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso, inevitabilmente limitati nel tempo, per non determinare gravi pregiudizi per la salute e l'igiene pubblica;
- **CONSIDERATO** che ricorrono le esigenze e i presupposti legati all'emissione di un provvedimento contingibile ed urgente, con riferimento al carattere di urgenza, stante le necessità di garantire il servizio di igiene urbana, che concorre a garantire e tutelare il diritto fondamentale e costituzionalmente sancito del cittadino alla salute, per il quale non è possibile attendere i tempi occorrenti per la predisposizione e l'espletamento della gara di rilevanza comunitaria, che con procedura aperta di rilevanza comunitaria non sono certi e che comunque richiederanno diversi mesi prima dell'individuazione del nuovo contraente;
- **RITENUTO** allo stato attuale, nelle more della predisposizione ed espletamento delle procedure di gara ed avvio del servizio, che l'unica soluzione praticabile nell'immediato sia quella di un affidamento in favore di un soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio e nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art.7 e 19 della Legge Regionale 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;
- **DATO ATTO** che è stato stipulato tra questa Amministrazione e la Ditta Catanzaro Costruzioni il contratto per il conferimento di rifiuti solidi urbani prodotti da questo Comune nella discarica di Siculiana, prorogato ai sensi di legge fino al 31.12.2015;
- **VISTO** l'art 32 della Costituzione, che così testualmente recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
- **VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- **VISTO** il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- **VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- **Richiamate** le precedenti ordinanze sindacali;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, di affidare per il periodo necessario per l'esperimento della procedura negoziata di cui alla precedente propria ordinanza n. 130 del 01/07/2015 fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio e comunque non oltre il **30/09/2015**, la prosecuzione:

- a) del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, all'associazione temporanea **d'imprese ISEDA** s.r.l. (capogruppo) con sede in Aragona, zona industriale, via Miniera Mintini, codice fiscale 00220590848, e alle **Ditte: SEA** (Servizi Ecologici Ambientali) s.r.l. con sede in Agrigento,

Zona Industriale Area ASI Agrigento Lotto 97, codice fiscale 02720250840 (mandante) e **SEAP s.r.l.**, con sede in Aragona, zona industriale, codice fiscale 01717960841, **ICOS s.r.l.** con sede in Via Berlinguer n.23 Porto Empedocle, **ECOIN** con sede in Via Lincoln n.30 Porto Empedocle, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio fino ad oggi espletato e risultanti dal contratto d'appalto rep. n. 8 del 24/12/2007 c successive integrazioni, stipulato tra GESA AG2 e ATI **ISEDA s.r.l.**, (capogruppo), nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le organizzazioni sindacali il 06/08/2013,

- b) servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non) alla ditta **SEAP s.r.l.**, con sede in Aragona, zona industriale, codice fiscale 01717960841, alle stesse modalità, patri e condizioni del servizio espletato sulla base del contratto d'appalto rep. n. 21/2013 stipulato tra GESA AG2 e la ditta SEAP s.r.l., c successive modifiche e/o integrazioni, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss. mm. ii. e dall'accordo quadro stipulato con le organizzazioni sindacali il 06/08/2013;
- c) servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multimateriale secco e monomateriale (Rifiuti differenziati) alla **PROGEO s.r.l** con sede in Aragona, zona industriale, codice fiscale 02020260846, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio espletato sulla base dal contratto d'appalto stipulato tra GESA AG2 e la ditta PROGEO s.r.l., e successive modifiche e/o integrazioni, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art.7 e 19 della legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii e dall'accordo quadro stipulato con le organizzazioni sindacali il 06/08/2013;
- d) di disporre che, in caso di collocamento a riposo delle unità che svolgono attualmente il servizio nel territorio comunale alle dipendenze del raggruppamento temporaneo di imprese (Iseda capogruppo) o della GESA, le stesse non potranno essere sostituite con altre unità al fine di assicurare la progressiva riduzione delle unità lavorative;

2. di notificare la presente ordinanza al RTI sopra generalizzato, incaricato di svolgere il predetto servizio;

3. di dare mandato ai competenti uffici di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza;

4. di trasmettere la presente a cura dell'Ufficio di Segreteria a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Sig. Commissario della Provincia Regionale di Agrigento, al

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, all'ATO GESA AG2 società in liquidazione

5. di comunicare, inoltre, la presente ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive ed al Presidente della Regione Siciliana;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa competente è la P.O. n. 4
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio online del Comune.



Il Sindaco
[Handwritten signature]